

**Pubblicato il 09/04/2020**

**Sent. n. 2327/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6827 del 2009, proposto dall'[omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lavitola e Claudio Manzia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Costabella, n. 23, contro il Comune di Marino, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater, n. 394/2009, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il consigliere Francesco Frigida e udito per la parte appellante l'avvocato Claudio Manzia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'ordinanza del Comune di Marino n. [omissis], con cui l'Amministrazione ha accertato la realizzazione su un terreno di proprietà dell'odierna appellante, in assenza di titolo abilitativo, di lavori «*consistenti in deposito di terreno ove insiste una depressione naturale che si sviluppa su un'area di 11.000 mq. C.ca. determinando una variazione dello stato dei luoghi da ml. 1,00 nell'area Sud-Ovest a ml. 5,00 c.ca per il versante Ovest*» e conseguentemente le ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Avverso tale ordinanza, la società interessata ha proposto il ricorso di primo grado n. 463 del 2004, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Il Comune di Marino non si è costituito nel giudizio di primo grado.
3. Con l'impugnata sentenza n. 394 del 20 gennaio 2009, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater, ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 10/13 luglio 2009 e 7 agosto 2009 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
5. Il Comune di Marino, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 10 dicembre 2019.
7. L'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.
8. Merita accoglimento il primo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante ha contestato, tra l'altro, la violazione dell'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Al riguardo il Collegio osserva che l'intervento effettuato dalla società appellante rientra tra quelli di edilizia libera di cui al su citato articolo 6; in particolare, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 della predetta norma, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo «*i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari*». In sostanza le movimentazioni di terra che non comportino una modifica permanente del territorio sono sottratte a meccanismi di tipo autorizzatorio.

Orbene, essendo pacifico nel caso di specie che è stato effettuato un mero spianamento del suolo con riempimento di una depressione al fine di agevolare l'attività agricola, il Collegio reputa che non sia necessario conseguire alcun titolo abilitativo, con conseguente illegittimità dell'ordinanza comunale. Quanto precede assorbe ogni altra doglianza e considerazione.

9. In conclusione l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e conseguentemente annullata l'ordinanza del Comune di Marino n. [omissis].

10. La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6827 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla l'ordinanza del Comune di Marino n. [omissis]; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Frigida

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO